



Comune di Leonforte
Libero Consorzio Comunale di Enna

IL SINDACO

Ordinanza n.15 del 15.03.2021
ai sensi dell'ART.50 del T.U.E.L.

Oggetto: ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid 19.

VISTO e PRESO ATTO del Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

VISTO e PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30.04.2021;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l'epidemia da Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi su tutto il territorio nazionale e regionale;

CONSIDERATO altresì che il numero di casi registrati sul territorio debba ritenersi moderato;

RITENUTO necessario e urgente, dunque, adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile e prorogare quelle già adottate ai fini del contrasto all'emergenza Covid 19;

RITENUTO inoltre necessario limitare l'accesso del pubblico agli uffici comunali privilegiando forme alternative alla erogazione dei servizi in presenza;

RITENUTO di dovere determinare la sanzione amministrativa da applicare nelle ipotesi di violazione delle proprie ordinanze;

VISTO l'articolo 50 del TUEL;

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio, urbano ed extraurbano, di questo Comune

ORDINA

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 06.04.2021 compreso, la chiusura di tutti i circoli culturali e ricreativi, di ogni tipo, presenti all'interno del territorio del Comune di Leonforte;**
- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 06.04.2021 compreso, la chiusura di tutti gli impianti e delle strutture sportive di proprietà del Comune, fatta salva la possibilità per il personale addetto di accedervi ai fini dell'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ad eccezione della pista di atletica di cui allo Stadio comunale ai soli fini dell'espletamento delle attività motorie individuali;**
- 3. La chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni private e ai luoghi di culto eventualmente ivi presenti, delle seguenti vie e piazze:**
 - **Piazza Saetta Livatino, per l'intera giornata;**
 - **Largo Melvin Jones, per l'intera giornata;**

- Via A. Musco, per l'intera giornata;
 - Piazza Europa, per l'intera giornata;
 - Piazza della Repubblica, per l'intera giornata;
 - Villa Bonsignore, per l'intera giornata;
 - Villa Comunale, per l'intera giornata;
 - C.da Cernigliere, area antistante il simulacro della "Madonnina del Cernigliere, per l'intera giornata;
 - Piazza Giulia, per l'intera giornata;
 - Parco giochi ubicato accanto il distributore di benzina "Esso", per l'intera giornata;
 - Piazza IV Novembre, per l'intera giornata;
 - Piazza Carella, per l'intera giornata;
 - Piazza San Francesco, per l'intera giornata;
 - Spazio antistante la Granfonte, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 15:00 alle ore 5:00 del giorno successivo;
4. È vietato lo stazionamento davanti agli esercizi commerciali, fatta eccezione per chi attende il turno di accesso agli stessi;
 5. Per le attività esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie e assimilati), fermo restando il divieto di consumazione all'interno degli stessi, ai fini dell'asporto è consentito sostare davanti ai suddetti esercizi commerciali solo alle persone che intendono accedervi per effettuare acquisti e in un numero massimo di tre persone per volta;
 6. Fino alla data di vigenza della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di ogni provvedimento concessorio avente ad oggetto l'occupazione del suolo pubblico nei confronti degli esercizi commerciali di cui al punto 5) ed è, dunque, fatto loro divieto di ubicare sedie e tavoli fuori dal proprio locale;
 7. È vietato lo stazionamento in prossimità delle scuole consentendo la fermata solo per il tempo strettamente necessario al fine di accompagnare o prelevare l'alunno dalla scuola;
 8. È vietato lo stazionamento in prossimità dei luoghi di culto anche all'inizio o al termine delle funzioni religiose;
 9. Lo stazionamento e la circolazione di più di tre persone a una distanza inferiore di un metro l'una dall'altra, ai fini della presente ordinanza, è da intendersi quale assembramento sanzionabile, salvo che trattasi di persone conviventi;
 10. L'accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito al Sindaco, ai membri della Giunta Comunale, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, ai Capisettore, ai componenti del Centro Operativo Comunale per l'emergenza COVID 19, nonché ai dipendenti autorizzati con successivi provvedimenti del caposettore allo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza ovvero per la gestione e/o riparazione del server, hardware e software in utilizzo all'Ente per non impedire le telecomunicazioni e l'accesso ai dipendenti comunali per lo svolgimento del lavoro agile;
 11. È inoltre consentito l'accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche ai professionisti (a titolo meramente esemplificativo: ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, geometri, titolari di imprese ecc.) solo per comprovati motivi di lavoro e previo appuntamento da concordare con i responsabili di settore;
 12. le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza": Attività della protezione civile; Attività della polizia municipale; Attività dello stato civile e della polizia mortuaria; Attività urgenti dei servizi sociali; Attività del protocollo comunale; Attività urgenti dei servizi finanziari (pagamento delle forniture, stipendi, personale, ecc.); Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico; Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso; Attività del centralino; Attività

- connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti; Attività di gestione del patrimonio; Attività connesse al ripristino e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, (ufficio manutenzioni, tumulazioni e servizi cimiteriali, interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, logistica ed approvvigionamenti, supporto alle attività di controllo);
13. Assicurare l'espletamento delle attività e dei servizi essenziali dell'Ente, di cui al precedente punto 6) e come individuati dalla legge, per il tramite dello svolgimento delle attività lavorative da parte dei dipendenti mediante il ricorso al lavoro agile, alle turnazioni presso gli uffici, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai turni di reperibilità, da regolamentare con successivi provvedimenti del capisettore;
 14. L'espletamento delle attività di competenza del caposettore e dei responsabili di servizi deve essere reso in presenza, salvo comprovate esigenze di necessità o di salute, deve essere reso "in presenza";
 15. L'accesso al pubblico presso gli uffici comunali sarà consentito solo su appuntamento da concordare telefonicamente con i medesimi uffici all'uopo interessati ovvero per il tramite dell'URP, previa valutazione della sussistenza di comprovati motivi di urgenza e necessità;
 16. È sospesa l'attività di ricezione del pubblico per il pagamento delle sanzioni amministrative che potrà avvenire presso gli uffici postali o per il tramite di altri sistemi di pagamento;
 17. Le predette limitazioni non si applicano alle dichiarazioni di nascita e di morte;
 18. È consentita la consegna di atti e posta in entrata la cui ricezione avverrà esclusivamente tramite gli addetti al servizio URP, posto al piano terra del Palazzo Municipale; questi ultimi provvederanno alla consegna presso il servizio di protocollo anche ai fini del rilascio agli utenti della ricevuta di avvenuta ricezione e solo se l'utente non può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata; le predette limitazioni non si applicano agli addetti di Poste Italiane S.p.A., agli ufficiali giudiziari o gli addetti di altre ditte che svolgono il servizio di recapito; la consegna degli atti giudiziari avverrà per il tramite del servizio di Staff del Sindaco;
 19. Sono consentite tutte le attività afferenti alla progettualità dei cantieri di servizi da espletarsi nel rispetto delle norme sulle distanze di sicurezza e con l'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
 20. L'accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche da parte degli addetti ai cantieri di servizi è limitato solo ai fini dell'espletamento delle attività lavorative o negli orari e con le modalità di apertura al pubblico;
 21. L'accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito solo agli utenti muniti di mascherina;
 22. È fatto obbligo ai membri della Giunta, ai consiglieri comunali e a tutto il personale dipendente di indossare la mascherina all'interno degli uffici comunali;
 23. È fatto obbligo al caposettore di assegnare il personale in modo tale da assicurare la presenza di un massimo di due impiegati per stanza, fermo restando l'obbligo di rispetto della distanza interpersonale; è vietato sostare nei corridoi.
 24. Al Comandante della Polizia Municipale di quantificare il numero di ore di lavoro straordinario del personale operativo impiegato già espletato a far data dal 1.03.2020 e da espletare per il periodo di persistenza dell'emergenza e comunque per i prossimi 90 giorni nell'ambito delle attività di controllo del territorio;

25. Al Comandante di Polizia Municipale di individuare le aree del centro abitato che, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza sottesi alla presente ordinanza, necessitano di implementazione della pubblica illuminazione;
26. Al responsabile del Settore Tecnico di porre in essere, tenuto conto delle ragioni di necessità e di urgenza, ogni atto necessario per i fini di cui al precedente punto 25);
27. In caso di violazione della presente ordinanza sindacale verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 della legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

- Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione e avrà efficacia fino al 06.04.2021, salvo proroghe;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971;

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dal DPR 1199/1971

Dalla Residenza Municipale addì 15.03.2021

Il Sindaco
Avv. Salvatore Barbera

